



CITTÀ DI ALGHERO

Provincia di Sassari

SETTORE V

DETERMINAZIONE

N. 379 del 26/05/2014

N. Sett. 76/DSETT_V del 22/05/2014

OGGETTO: CONCESSIONE DI UN'AREA DEMANIALE MARITTIMA, PER LA STAGIONE BALNEARE 2014, A FAVORE DELLA SOC. PORTICCIOLO S.R.L., ATTUALE GESTORE DELLA STRUTTURA RICETTIVA CONSISTENTE NELL'ATTIVITA' DI VILLAGGIO/CAMPEGGIO DENOMINATO "TORRE DEL PORTICCIOLO".

IL DIRIGENTE

VISTA l'istanza pervenuta con nota di cui al prot. gen. n. 9288 del 24/02/2014, con la quale il Sig. Carboni Mario Olimpio, in qualità di legale rappresentante della società "Porticciolo S.r.l.", attuale gestore del campeggio denominato "Torre del Porticciolo", chiede il rilascio della concessione di un tratto di arenile per consentire alla suddetta struttura ricettiva d'offrire ai propri ospiti alcuni servizi a supporto della balneazione;

VISTO il Decreto Legge 30 Dicembre 2009, n.194, convertito con modificazioni dalla Legge 26 Febbraio 2010, n.25 e, in particolare, l'art.1 comma 18, laddove è disposto che: "nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico - ricreative, da realizzarsi, quanto ai criteri ed alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni ai sensi dell'art.8, comma 6, della Legge 5 Giugno 2003, n.131, che è conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonché in funzione del superamento del diritto di insistenza di cui all'art.37, secondo comma, secondo periodo, del codice della navigazione, che è soppresso dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed in scadenza entro il 31 dicembre 2015 è prorogato fino a tale data, fatte salve le disposizioni di cui all'art.3, comma 4 bis, del D.L.5 Ottobre 1993, n.400 convertito con modificazioni, dalla legge 4 Dicembre 1993, n.494. All'art.37, secondo comma, del Codice della Navigazione, il secondo periodo è soppresso";

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna, con L.R. n. 9 del 12 Giugno 2006 ha disciplinato il conferimento di funzioni e compiti agli enti locali, in attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2001, n.234, attribuendo ai Comuni, in tema di demanio marittimo, le funzioni in materia di elaborazione ed approvazione dei Piani di Utilizzo dei Litorali (P.U.L.), concessioni sui beni del demanio marittimo o della navigazione interna per finalità turistico-ricreative su aree scoperte o che comportino impianti di facile rimozione, nonché le altre funzioni amministrative riguardanti il demanio marittimo ed il mare territoriale non riservate alla Regione o allo Stato;

VISTA la Deliberazione n.25/15 del 26 Maggio 2009 avente ad oggetto la "Legge Regionale 12 Giugno 2009 "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Fissazione del termine del 31 Ottobre 2009 per l'effettivo trasferimento delle competenze in materia di demanio marittimo", con la quale la R.A.S. ha fissato il termine del 31 ottobre 2009 per il trasferimento delle competenze e il 1° Gennaio 2010 il termine per l'assunzione da parte dei Comuni della gestione finanziaria concernente l'accertamento e la riscossione dei canoni derivanti dalle concessioni relative a beni del demanio marittimo o della navigazione interna, per finalità turistico-ricreative, su aree scoperte o che comportino impianti di facile rimozione e con la quale vengono confermate tutte le altre disposizioni contenute nella deliberazione n.29/15 del 22 maggio 2008 con particolare riferimento al divieto di rilascio di nuove concessioni in carenza del Piano di Utilizzo dei Litorali, regolarmente approvato nei termini fissati dalla medesima deliberazione;

PRESO ATTO che il Sindaco del Comune di Alghero, con provvedimento n.06 del 18 Marzo 2013, ha attribuito al Dirigente del Settore V le competenze proprie del Demanio Marittimo inerenti la gestione dei procedimenti di concessione e autorizzazioni relative alle funzioni amministrative in materia di concessioni sui beni del demanio marittimo o della navigazione interna, per finalità turistico ricreative, su aree scoperte o che comportino impianti di facile rimozione e le altre funzioni amministrative riguardanti il demanio marittimo ed il mare territoriale non riservate alla Regione o allo Stato;

VISTO l'articolo 11 (Strutture ricettive e sanitarie) delle Linee Guida per la predisposizione del Piano di Utilizzo dei Litorali approvate con deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n.12/8 del 05.03.2013, ove si prevede che *“in assenza dei Piani d'utilizzo del litorale le amministrazioni comunali dovranno comunque garantire alle strutture ricettive (alberghi, villaggi turistici e campeggi) e sanitarie ambiti sufficienti a fornire all'utenza ricettiva gli essenziali servizi di spiaggia finalizzati alla balneazione”*;

RITENUTO, in base alle indicazioni di cui alla deliberazione di G.R. n.12/8 del 05.03.2013 e nelle more di approvazione del P.U.L. e di revisione del quadro normativo in materia, di poter procedere al rilascio di nuove occupazioni di tratti di arenile limitatamente alla stagione balneare 2014, con posizionamento di manufatti di facile rimozione che dovranno essere rimossi al termine della stessa stagione balneare;

VISTA la nota della Agenzia delle Dogane - Uffici di Sassari -, con prot. n. 2350/RU dell'10.04.2014, con la quale si autorizza ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. n. 374/90 l'ampliamento del manufatto collocato sulla spiaggia, così come meglio specificato nella nota succitata;

VISTA la nota del Parco Naturale Regionale di Porto Conte, prot. gen. n.475 dell'4.3.2014, con la quale lo stesso Ufficio esprime parere favorevole, per quanto di competenza, sottolineando la subordinazione di detto parere favorevole a specifiche disposizioni indicate nella medesima nota;

DATO ATTO che l'Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero, con nota di cui al prot. n. 2282 del 01.04.2014, ha comunicato il proprio parere favorevole all'istanza in trattazione;

VISTO il parere favorevole rilasciato dall'Agenzia del Demanio - Uffici di Cagliari - , prot. n.4639del 21.05.2014;

VISTA la dichiarazione della società DEMONTIS Gavino Eredi S.r.l., a garanzia del corretto smaltimento dei reflui prodotti dallo stabilimento;

ESAMINATA la documentazione allegata all'istanza in argomento e verificato che la superficie oggetto di concessione risulta pari a complessivi 400 mq, di cui 349,86 di area scoperta e 50,14 mq occupata da manufatti di facile rimozione, oltre a mq 29,00 quale superficie di virtuale occupazione (condotte interrate);

VISTA l'Ordinanza balneare 2013 per la disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo di cui alla Determinazione Interdirettoriale n. 817 del 10 Maggio 2013 della Regione Autonoma della Sardegna e successive modificazioni di cui alla Determinazione del Direttore del Servizio Centrale Demanio e Patrimonio della R.A.S., n. 49 del 4 gennaio 2012;

VISTA l'Ordinanza di sicurezza balneare n.09/2013 emanata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero;

RILEVATO che per l'area oggetto di richiesta la struttura ricettiva più prossima è il "Campeggio Torre del Porticciolo" e che, pertanto, la proficua utilizzazione del bene demaniale ed il soddisfacimento delle esigenze del mercato turistico può essere garantita preferibilmente dalla società Porticciolo S.r.l.;

VISTA la polizza assicurativa n.801185805 del 08.05.2014 intestata al Comune di Alghero, con importo Garantito pari ad Euro 5.705,00, quale deposito cauzionale commisurato all'oggetto della richiesta, ai sensi dell'art.17 del Regolam. per l'Esec. del C.d.N. ;

VISTO il versamento della somma pari ad Euro 627,36, quale canone erariale;

VISTO il Codice della Navigazione ed il Regolamento per la sua esecuzione (Navigazione Marittima);

VISTA la documentazione allegata all'istanza in argomento;

VISTO l'art. 107 del D.lgs n. 267/2000;

DETERMINA

1) di concedere, per quanto indicato in premessa, alla Soc. Porticciolo S.r.l., P.IVA 00271750903, con sede legale in Alghero, Via G. Ferret n. 7, l'area demaniale marittima sita nel Comune di Alghero, località Porticciolo, per l'installazione di manufatti a uso precario, quali ombrelloni, sdraio, lettini e manufatti ad uso servizi da spiaggia, a supporto della struttura ricettiva di attività di villaggio/campeggio, denominata "Torre del Porticciolo", per la sola stagione balneare **2014**, nonché per una superficie complessiva di mq.400 mq, di cui mq. 349,86 di area scoperta e 50,14 mq occupata da manufatti di facile rimozione, oltre a mq 29,00 quale superficie di virtuale occupazione (condotte interrate), secondo quanto meglio indicato nella documentazione tecnica allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che il concessionario dovrà:

- a) provvedere a presentare alla Capitaneria di Porto di Porto Torres, prima dell'inizio dei lavori, apposita richiesta per il rilascio della prescritta autorizzazione di cui ex art. 55 del Cod. della Navigazione;
- b) delimitare l'area concessa da effettuarsi in senso trasversale rispetto alla battigia con paletti di legno e corda;
- c) rispettare le ordinanze emanate dalla Regione Sardegna e dalla Capitaneria di Porto, e le ulteriori norme vigenti in materia;
- d) dotarsi delle ulteriori autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle opere e per l'esercizio dell'attività nell'area della in concessione;
- e) mantenere in stato di decoro e pulizia l'arenile concesso e, al termine del periodo autorizzato, dovrà restituirlo al libero pubblico uso, con rimessione in pristino dello stato dei luoghi;

3) il presente provvedimento è revocabile, in tutto o in parte, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del Codice della Navigazione;

4) gli eventuali apparecchi di amplificazione sonora non dovranno costituire fonte di disturbo alla quiete pubblica, ovvero non devono causare inquinamento acustico ai sensi della Legge del 26.10.1995, n. 447 e delle Legge Regionale del 20.03.1998, n. 2;

5) tutte le operazioni dovranno essere effettuate in maniera tale da non interferire con la pubblica fruizione dell'arenile né con le concessioni vigenti;

6) l'Amministrazione Comunale e quella dello Stato si ritengono sollevate da qualsiasi danno arrecato a persone, animali o cose in conseguenza o per effetto della presente autorizzazione;

7) di dare atto che dopo l'approvazione di apposito regolamento comunale per la gestione del Demanio Marittimo e previa apposita comunicazione, il concessionario dovrà provvedere al pagamento delle spese di istruttoria.

Il presente provvedimento deve essere registrato presso la competente Agenzia delle Entrate. Le spese di registrazione per imposte e tasse, presenti e future, comunque conseguenti alla presente concessione, sono a carico esclusivo della parte concessionaria che accetta di sostenerle.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni.

La presente determinazione viene trasmessa alla Capitaneria di Porto di Porto Torres, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero, al Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Sassari della Regione Autonoma della Sardegna, ed alla Polizia Municipale di Alghero.

Il Dirigente
Ing. Giovanni Spanedda